

## 1. PREMESSA

La presente per sviluppare alcune considerazioni in merito all'applicazione del D.Lgs. 81/08, con riferimento alle recenti notizie, che segnalano la presenza in Italia del cosiddetto CoronaVirus, scientificamente definito COVID-19.

## 2. I PASSAGGI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI IN QUESTE ORE

Il presente bollettino raccoglie una serie di provvedimenti attualmente vigenti tra cui DPCM, Ordinanze, e Circolari: essi sono stati raggruppati nella tabella che segue mentre parte del testo relativo alle disposizioni verrà riportato nelle pagine successive.

Questi sono elencati per ordine di pubblicazione:

Disposizione Ministro/Ente	Data di pubblicazione	Entrata in vigore	Provvedimenti
Decreto del Ministro dello sviluppo economico	25.03.2020	26.03.2020	Nuovo Elenco Codici ATECO. Modifica dell'elenco dei codici ATECO presenti nell'allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020.
Decreto-legge	24.03.2020	26.03.2020	Introduce nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
DPCM	28.03.2020		Stabilisce "misure straordinarie e urgenti per fronteggiare l'emergenza alimentare".
Ordinanza della Protezione Civile	29.03.2020		Stabilisce misure urgenti di solidarietà alimentare.
Ordinanza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del ministro della Salute	28.03.2020	28.03.2020	Regola tutti gli ingressi in Italia che siano via terra, mare o aria.
Circolare del Ministero dell'interno	31.03.2020		Chiarisce le Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e il divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche.
Circolare prot. n. 11056 del Ministero della Salute	31.03.2020		Proroga al 31 luglio 2020 dei termini relativi agli adempimenti previsti dell'art. 40, comma 1 del D.lgs. 81/2008 (Sorveglianza Sanitaria e obblighi del MC).

Disposizione Ministro/Ente	Data di pubblicazione	Entrata in vigore	Provvedimenti
DPCM	1° Aprile 2020	4 Aprile 2020	L'efficacia delle disposizioni dei decreti (DPCM del 8-9-11-22 Marzo 2020; Ordinanza del Ministro della Salute del 20 Marzo 2020; Ordinanza adottata dal Ministro della Salute e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 Marzo) vengono prorogati sino al 13 Aprile 2020.
Circolare n. 13 INAIL	03.04.2020		Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro.
Circolare Ministero della Salute	03.04.2020		Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità.
Ordinanza Ministero della Salute	03.04.2020	03.04.2020	Misure urgenti di contenimento del contagio in Emilia Romagna, Provincia di Rimini, Piacenza e per il Comune di Medicina e Frazione di Ganzanigo.
Decreto-legge	06.04.2020		Misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia. Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche.
Ministero della salute Errata-corrige	07 aprile 2020		Comunicato relativo alla ordinanza del 3 aprile 2020 del Ministero della salute
DPCM	10 aprile 2020	14 aprile 2020	Estensione delle misure di quarantena sul territorio nazionale, parziale estensione delle categorie produttive autorizzate a riprendere le attività a partire dal 14 aprile 2020
Circolare Ministero dell'Interno	14 aprile 2020		Ispezioni in aziende, supermercati e negozi

**Ricordiamo che, seppur non citati in tabella e nelle pagine successive, sono in vigore i provvedimenti che riguardano il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.03.2020 e il Decreto Legge (nominato Decreto #CuraItalia) del 17.03.2020 con le "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".**

- **Circolare Ministero dell'Interno**

È stata inviata ai Prefetti una circolare che fornisce indicazioni in merito all'applicazione del DPCM del 10 aprile che ha disposto l'applicazione su tutto il territorio nazionale a far data dal 14 aprile fino al 3 maggio delle misure urgenti di contenimento del contagio, sia di carattere generale sia finalizzata allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.

Il provvedimento ribadisce l'obbligo di assicurare oltre la distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi nelle attività commerciali avvengono in modo dilazionato che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto di beni.

Il DPCM conferma la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nei vari allegati, comprendendo espressamente anche quelle funzionali alla continuità delle filiere delle attività individuate al comma 7 dell'articolo 2. Inoltre lo stesso articolo sottopone alcune attività indicate al sistema della preventiva comunicazione al prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, innovando la precedente disciplina che prevedeva invece il meccanismo dell'autorizzazione.

**Nuovo specifico obbligo di preventiva comunicazione al prefetto, è introdotto anche con riferimento alle attività sospese, per i casi in cui si richieda l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservativa e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia sanificazione come anche per la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni e forniture.**

La circolare **richiama la possibilità di demandare al personale del Corpo della Guardia di Finanza**, in linea con le proprie funzioni di pulizie economico-finanziarie, **lo svolgimento di specifici controlli e riscontri** a mezzo di disamine documentali, tramite le banche dati in uso e, dove necessario, rilevamenti presso le sedi aziendali circa la veridicità del contenuto delle comunicazioni prodotte dalle aziende, avuto riguardo all'inclusione nelle categorie utilizzate ovvero l'esistenza delle relazioni economico-commerciale tra le attività di impresa alle varie filiere consentite.

La circolare ribadisce poi che **Prefetti potranno avvalersi oltre che dell'attività dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali**, del supporto delle articolazioni territoriali **dell'Ispettorato nazionale del lavoro**, ai fini del controllo sulle modalità di accettazione da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative gestionali oggetto del *Protocollo Governo- parti sociali al 14 marzo* e più in generale sull'osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori

- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020**

**Il DPCM estende i precedenti divieti fino al 03 maggio ed autorizza alla ripartenza delle attività a partire dal 14 aprile alcune categorie economiche:**

- a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza

- ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
- b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  - c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
  - d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  - e) è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
  - f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  - g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;
  - h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
  - i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
  - j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - k) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
  - l) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

- m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curricolari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curricolari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
- o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curricolari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curricolari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
- p) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;
- q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero con modalità a distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall'articolo 87, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
- r) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
- s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

- t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- v) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- w) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- x) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;
- z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

**aa)** sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;

**bb)** sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

**cc)** sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2;

**dd)** gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;

**ee)** restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

**ff)** il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

**gg)** fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

**hh)** si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall'articolo 2, comma 2;

ii) In ordine alle attività professionali si raccomanda che:

- a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

## **ATTIVITA' ECONOMICHE**

**1. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3.** L'elenco dei codici di cui all'allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall'articolo 1 del presente decreto; resta altresì fermo quanto previsto dall'articolo 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali.

**2. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.**

3. Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui al comma 4. Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

4. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l'istruzione.

5. È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

6. Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio



all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

7. Sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive. Si applica il comma 6.

8. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

9. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.

10. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

11. Le imprese, le cui attività vengono sospese per effetto delle modifiche di cui al comma 1, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica.

12. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

**1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.**

*2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.*

**3. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.**

## **ALLEGATO 1: LE CATEGORIE AUTORIZZATE AD OPERARE**

- Commercio al dettaglio
- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
- Commercio al dettaglio di libri
- Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

## **ALLEGATO 2: SERVIZI PER LA PERSONA**

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse

**ALLEGATO 3: Dettaglio categorie autorizzate (riferimento settore ATECO)**

<b>Codice ATECO</b>	<b>Attività</b>
<b>1</b>	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
<b>2</b>	Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
<b>3</b>	Pesca e acquacoltura
<b>5</b>	Estrazione di carbone
<b>6</b>	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
<b>09.1</b>	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
<b>10</b>	Industrie alimentari
<b>11</b>	Industria delle bevande
<b>13.96.20</b>	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
<b>13.95</b>	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
<b>14.12.00</b>	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
<b>16</b>	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
<b>17</b>	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
<b>18</b>	Stampa e riproduzione di supporti registrati
<b>19</b>	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
<b>20</b>	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
<b>21</b>	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
<b>22.2</b>	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
<b>23.13</b>	Fabbricazione di vetro cavo
<b>23.19.10</b>	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
<b>25.21</b>	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
<b>25.73.1</b>	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
<b>25.92</b>	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
<b>26.1</b>	Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
<b>26.2</b>	Fabbricazione di computer e unità periferiche
<b>26.6</b>	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
<b>27.1</b>	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
<b>27.2</b>	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
<b>28.29.30</b>	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
<b>28.95.00</b>	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
<b>28.96</b>	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
<b>32.50</b>	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

<b>32.99.1</b>	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
<b>32.99.4</b>	Fabbricazione di casse funebri
<b>33</b>	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)
<b>35</b>	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
<b>36</b>	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
<b>37</b>	Gestione delle reti fognarie
<b>38</b>	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
<b>39</b>	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
<b>42</b>	Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)
<b>43.2</b>	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
<b>45.2</b>	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
<b>45.3</b>	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
<b>45.4</b>	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
<b>46.2</b>	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
<b>46.3</b>	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
<b>46.46</b>	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
<b>46.49.1</b>	Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
<b>46.49.2</b>	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
<b>46.61</b>	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
<b>46.69.91</b>	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
<b>46.69.94</b>	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
<b>46.71</b>	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
<b>46.75.01</b>	Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
<b>49</b>	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
<b>50</b>	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
<b>51</b>	Trasporto aereo
<b>52</b>	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
<b>53</b>	Servizi postali e attività di corriere
<b>55.1</b>	Alberghi e strutture simili
<b>(DA 58 A 63)</b>	Servizi di informazione e comunicazione
<b>K (da 64 a 66)</b>	Attività finanziarie e assicurative
<b>69</b>	Attività legali e contabili
<b>Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale</b>	
<b>71</b>	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
<b>72</b>	Ricerca scientifica e sviluppo
<b>74</b>	Attività professionali, scientifiche e tecniche
<b>75</b>	Servizi veterinari
<b>78.2</b>	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto

<b>80.1</b>	Servizi di vigilanza privata
<b>80.2</b>	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
<b>81.2</b>	Attività di pulizia e disinfestazione
<b>81.3</b>	Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
<b>82.20</b>	Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto
<b>82.92</b>	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
<b>82.99.2</b>	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
<b>82.99.99</b>	Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti
<b>84</b>	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
<b>85</b>	Istruzione
<b>86</b>	Assistenza sanitaria
<b>87</b>	Servizi di assistenza sociale residenziale
<b>88</b>	Assistenza sociale non residenziale
<b>94</b>	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
<b>95.11.00</b>	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
<b>95.12.01</b>	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
<b>95.12.09</b>	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
<b>95.22.01</b>	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
<b>97</b>	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
<b>99</b>	Organizzazioni e organismi extraterritoriali

### **Ordinanza Regionali: I nuovi provvedimenti**

<b>Regione</b>	<b>Ordinanza</b>	<b>Provvedimento</b>
Lombardia	ORDINANZA N. 528 del 11/04/2020  <b>VALIDITA'</b> <b>dal 14 aprile 2020 fino</b> <b>al 3 maggio 2020.</b>	<b>Spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all'aperto e sportive: Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.</b>  <b>Si applicano le misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, ad eccezione di quanto segue:</b>

		<p>a.1) le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici <b>Ateco 69</b> (Attività legali e contabili), <b>70</b> (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), <b>71</b> (Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), <b>72</b> (Ricerca scientifica e sviluppo) e <b>74</b> (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l'esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento;</p> <p>a.2) le attività di cui ai codici Ateco <b>95.11.00</b> (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche), <b>95.12.01</b> (Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari), <b>95.12.09</b> (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni) <b>95.22.01</b> (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa) restano sospese.</p> <p>a.3) resta sospesa l'accoglienza e la permanenza degli ospiti negli alberghi e strutture simili (<b>codice 55.1</b>). Tali strutture possono permanere in servizio, nel rispetto di specifici protocolli sanitari regionali, per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (a titolo esemplificativo, pernottamento di personale sanitario e di volontari di protezione civile, isolamento di pazienti), ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali.</p> <p>Il commercio al dettaglio di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio,</li> <li>● libri,</li> <li>● fiori e piante</li> </ul> <p>è consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati, ma è consentita la consegna a domicilio e la vendita via internet, corrispondenza, telefono etc.</p>
<b>Piemonte</b>	<p>Ordinanza n. 43 del 13.04.2020</p> <p><b>Proroga fino al 3 maggio delle misure fino ad ora adottate per il contenimento del Coronavirus.</b></p>	<p><b>Obbligo per il personale addetto alla vendita l'uso di dispositivi di protezione quali mascherina e guanti:</b> l'accesso alle attività commerciali è limitato solo ad un solo componente del nucleo familiare;</p> <p><b>Si raccomanda la rilevazione della temperatura corporea ai clienti presso supermercati e farmacie, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, è previsto divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio e residenza.</b></p>

		<p><b>Chiusura studi professionali ad eccezione degli studi medici e/o sanitari e di psicologia.</b></p> <p><b>Chiusura di tutte le strutture ricettive per l'accoglienza degli ospiti tranne nei casi collegati all'emergenza (pernottamento di medici, isolamento pazienti, quarantena, pernottamento dei parenti);</b></p> <p><b><u>Restano chiuse anche le librerie, le cartolerie e i negozi di abbigliamento per l'infanzia; resta salva, però, la possibilità di vendita con consegna a domicilio per tutte le diverse categorie merceologiche.</u></b></p> <p>Divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dal comune in cui attualmente si ha residenza o domicilio, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. È fatto divieto di effettuare ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.</p>
<b>Liguria</b>	<p>Decreto n. 18/2020</p> <p>Ordinanza n. 19 del 14.04.2020</p>	<p><b>Con la nuova Ordinanza, si vanno a porre ulteriori regole: per chi rientra presso i propri domicili, deve recarsi con mezzo privato, entro 6 ore dallo sbarco. Ogni comune deve riprogrammare il servizio di trasporto pubblico così da garantire un coefficiente di riempimento ridotto dei mezzi pubblici; rimodulare il servizio taxi assicurando il rispetto delle norme di sicurezza sanitaria e i servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente possano essere utilizzati per la consegna a domicilio di beni di prima necessità con tariffe specifiche di 10-15 euro.</b></p> <p><b>Sul territorio della Regione Liguria sono autorizzate:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l'apertura degli stabilimenti balneari oltre di piccoli chioschi già autorizzati e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove opere ed i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici nel rispetto delle seguenti prescrizioni:       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Svolgimento all'interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici;</li> <li>2. L'area di cantiere deve essere segnalata e recintata per impedire l'accesso a terzi</li> </ol> </li> <li>b. Le opere minori (attività edilizia libera e opere per le quali è sufficiente la CILA);</li> <li>c. Prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all'ormeggio;</li> </ol> <p>Nelle attività agricole è compreso oltre alla manutenzione del verde pubblico e privato, la coltivazione di piccoli</p>

		<p>appezzamenti di terreno o la conduzione di piccoli allevamenti da cortile finalizzati al sostentamento familiare di agricoltori non professionali, purché svolti senza assembramenti e con distanza di sicurezza interpersonale;</p> <p><b>Si conferma la piena attività di cantieri relativi alle opere pubbliche per il ripristino di danni conseguenti agli eventi alluvionali e alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e alla difesa degli abitanti dall'azione del mare, i cui lavori risultano ascrivibili alle seguenti categorie di opere SOA, a prescindere dalla classificazione ATECO posseduta dall'appaltatore: OG3, OG4, OG5, OG7, OG8, OG13, OS21, OS23 ( Strade , autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali, opere d'arte nel sottosuolo, dighe, opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, opere di ingegneria naturalistica, opere strutturali speciali, demolizione di opere. Le attività descritte sono condizionate alla verifica, a cura delle rispettive stazioni appaltanti sul rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica in essere con particolare riguardo ai contenuti del Protocollo condiviso del 14.03.2020 e dalle indicazioni eventualmente formulate dal CSE in relazione ai compiti di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/08.</b></p>
<b>Veneto</b>	<p>ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 40 del 13 aprile 2020</p>	<p>È disposta la chiusura degli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, di vendita di generi alimentari nelle giornate di domenica 19, 26 aprile e 3 maggio 2020 e nei giorni festivi del 25 aprile e 1° maggio 2020;</p> <p>è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;</li> <li>ii. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;</li> <li>iii. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;</li> <li>iv. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca;</li> </ul>



**negli spostamenti all'esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante.**

**In tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell'area esterna di attesa ai fini dell'ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all'aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell'utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi, forniti -in mancanza di disponibilità da parte del compratore- dal venditore, di mantenimento di un unico accesso contingentando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei locali, compresa la limitazione dell'accesso ad un soggetto per nucleo familiare, salva necessità di accompagnamento; è obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di operatori e avventori;**

**Tutte le attività produttive ammesse, industriali, commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso, e di servizi, incluse quelle bancarie e assicurative, devono essere espletate nel rispetto, per i dipendenti, del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14.3.2020 in attuazione dell'articolo 1, comma 1°, numero 9, DPCM 11.3.2020; lo Spisal esercita la funzione di vigilanza sull'applicazione del protocollo; sono fatte salve le ulteriori misure più restrittive previste dai documenti adottati dalle singole strutture produttive in base al d.lgs. 81/08;**

**Nell'attività bancaria, compresa quella esercitata da Poste Italiane spa, assicurativa, degli studi professionali e in ogni altro caso sia possibile, laddove sia previsto l'accesso da parte di clienti e fornitori, l'accesso della clientela e dei fornitori deve essere programmata mediante appuntamento; in ogni caso, devono essere utilizzati da operatori delle strutture e terzi mascherine e guanti e/o ogni altro dispositivo idoneo a garantire copertura di naso e bocca e l'igiene delle mani quali i prodotti igienizzanti;**

		<p><b>deve essere attuata la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali;</b></p> <p><b>In tutte le attività economiche e sociali è raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell'attività della temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore a 37,5 gradi;</b></p> <p><b>è ammesso lo spostamento con ogni mezzo per il conferimento di rifiuti agli idonei centri di raccolta differenziata (CERD/Edocentro) comunali più vicini alla residenza;</b></p>
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	<p>Ordinanze contingibili e urgenti n. 10/PC</p> <p>Misure Valide fino al 3 Maggio 2020</p>	<p>1. a chiunque si rechi fuori dell'abitazione è fatto obbligo di indossare la mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca, di mantenere comunque la distanza interpersonale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone conviventi o che richiedano assistenza;</p> <p>2. a chiunque con temperatura corporea superiore 37,5 gradi è fatto obbligo di rimanere presso l'abitazione in cui ha la dimora, residenza o domicilio, contattando il medico curante per le indicazioni del caso;</p> <p>3. agli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l'apertura in base all'allegato 1 del DPCM del 10 aprile 2020, è fatto obbligo, prima dell'accesso all'esercizio, di mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e/o idonee soluzioni idroalcoliche per le mani;</p> <p>4. a chiunque, quale misura di contenimento del contagio all'interno degli esercizi commerciali di generi alimentari, è fatto obbligo di utilizzare i guanti monouso e le mascherine o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca;</p> <p>5. a chiunque presente sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell'accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, di limitare l'accesso all'interno degli esercizi commerciali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;</p> <p>12. a chiunque, quale misura di comportamento ai fini del contenimento del contagio, all'interno degli uffici aperti al pubblico, di utilizzare le mascherine o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca e di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro;</p>
<b>Emilia Romagna</b>	<p>Ordinanza presidente della Regione Emilia-Romagna Ordinanza num. 61</p>	<p><b>Per tutte le attività (rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio) resta consentito il solo servizio di consegna a domicilio, nel rispetto delle</b></p>

	<p>del 11/04/2020</p> <p>Misure di contenimento dal 14 aprile 2020 sino al 3 maggio 2020</p>	<p>disposizioni igienico sanitarie. Le aziende che preparano cibi da asporto all'interno di supermercati, o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività ma possono soltanto effettuare la vendita, o la consegna a domicilio, dei cibi confezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto.</p> <p><b>Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e le grandi strutture di vendita</b>, nonché gli esercizi commerciali di qualunque tipologia presenti all'interno dei centri commerciali, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e punti vendita di generi alimentari, di prodotti per l'igiene personale e la pulizia ed igiene della casa, e di articoli di cartoleria, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Nelle giornate festive e prefestive, anche all'interno dei centri commerciali e delle medie e grandi strutture, è consentita la vendita, limitatamente alle merceologie indicate nel periodo precedente. <b><u>Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell'orario di apertura.</u></b></p> <p>Resta vietata ogni forma di assembramento. Ad esclusione di farmacie e parafarmacie, edicole e distributori di carburante, nelle giornate del 25 aprile e del 1° maggio, sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari. La vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico, è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente su ordinazione tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono;</p> <p><b><u>Le strutture ricettive alberghiere</u></b>, la cui attività non è sospesa ai sensi dell'allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, possono erogare servizi diversi dall'accoglienza a fini turistici. Sono soggette a chiusura le strutture ricettive all'aria aperta ed extralberghiere, nonché le "altre tipologie ricettive", comunque denominate. Sono escluse dall'obbligo di chiusura le strutture ricettive, comunque denominate, operanti per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, infermieri ed operatori sanitari ed altri operatori connessi alla gestione dell'emergenza, isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare esercizio dei servizi essenziali e quelle che ospitano persone regolarmente registrate al momento di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, per motivi diversi da quelli turistici e</p>
--	--	--

		<p>impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza per ragioni a loro non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio domicilio. Alle strutture ricettive, comunque denominate, possono essere assicurate le attività funzionali al mantenimento in esercizio degli impianti tecnologici che necessitano di un controllo costante o quanto meno periodico, di manutenzione delle strutture e di sorveglianza che eviti l'intrusione di persone estranee, nei limiti di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020.</p> <p><b>Per i territori delle provincie di Rimini e Piacenza e nel Capoluogo del Comune di Medicina e nella frazione di Ganzanigo, si applicano le seguenti disposizioni:</b></p> <p>a. ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 le misure restrittive dettate dall'ordinanza firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020, sono prorogate al 3 maggio ivi compresa la sospensione delle attività di commercio al dettaglio di carta, cartone e articoli di cartoleria, di libri, di vestiti per bambini e neonati;</p> <p>b. sono consentite le attività produttive rientranti nei codici ATECO - 2 – (Silvicoltura ed utilizzo aree forestali) e - 81.3 – (Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione).</p>
<b>Toscana</b>	<p>Ordinanza n. 39 del 19 aprile 2020 Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 38 del 18 Aprile 2020</p>	<p><b>La nuova ordinanza n. 39 del 19 Aprile conferma la vigenza delle disposizioni precedentemente emanate, ed integra gli ambiti di soggetti a cui dare priorità per l'esecuzione dei test sierologici rapidi.</b></p> <p>Oltre alle categorie di gruppi e di individui che hanno diritto all'esecuzione dei test sierologici denominate <b>“ambito di gruppo”</b> a cui appartengono categorie con maggior rischio espositivo, anche in ragione della tutela della salute pubblica, come operatori sanitari, delle RSA, RSD, strutture socio-sanitarie e di accoglienza; al volontariato, il personale delle farmacie, delle forze dell'ordine, il personale penitenziario e <b>“ambito individuale”</b> a cui appartengono i singoli individui che manifestino sintomi di infezione da Covid, qualora ne faccia richiesta il medico o pediatra di famiglia, si aggiungono <b>Polizia Municipale e Polizia Provinciale; lavoratori esercizi commerciali e grandi strutture di vendita alimentare, unitamente agli addetti al trasporto merci; lavoratori di aziende pubbliche o private</b></p>

relative allo smaltimento e raccolta dei rifiuti, la cui attività implica il contatto con rifiuti potenzialmente infetti; dipendenti Pubblici, la cui attività implica il contatto con il pubblico; dipendenti degli Uffici Postali, la cui attività implica il contatto con il pubblico; dipendenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, la cui attività implica il contatto con il pubblico; lavoratori dei servizi a domicilio; lavoratori della editoria e della emittenza televisiva a contatto con il pubblico; edicolanti e librai; operatori del trasporto pubblico locale, la cui attività implica il a contatto con il pubblico; tassisti; operatori delle imprese/agenzie di onoranze funebri; operatori della logistica, la cui attività implica il contatto con il pubblico; personale dei consolati a contatto con il pubblico; personale dei porti e degli aeroporti; lavoratori del distretto Cartario, in quanto distretto che ha sempre lavorato e che può essere pilota di valutazione per i successivi distretti industriali toscani.

Si precisa che il costo è posto a carico dei bilanci delle Aziende sanitarie, quale iniziativa di sanità pubblica.

La Regione ha infine redatto un elenco di laboratori, consultabili nell'allegato A della nuova Ordinanza, presso i quali è possibile effettuare i test.

**Ordinanza su misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro:**

- 1. Attività di monitoraggio della sieroprevalenza**
  - 2. Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro**
  - 3. Disposizioni specifiche per gli esercizi commerciali**
  - 4. Protocollo anti-contagio**
- Al fine di valutare le migliori azioni di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, il **datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire spazi, quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell'azienda che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico**, secondo le modalità definite dalle specifiche Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana.

- Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l'uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l'utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l'uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso dell'auto privata con due persone si raccomanda l'utilizzo della mascherina.
- La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio da COVID-19 è di norma determinata in 1,8 metri.
- È comunque obbligatorio l'uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati:
  - a) in spazi chiusi in presenza di più persone;
  - b) in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale;
    - In presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente, all'inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione o utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente;
    - Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone;
    - Quando, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l'utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente.

Qualora le mascherine FFP2 non fossero reperibili è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine chirurgiche;

- Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell'aria;
- La sanificazione può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc). Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione;
- Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2.”; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali;
- Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale. E' necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.
- Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliant informativi.

Per gli esercizi commerciali sono disposte le seguenti ulteriori misure di contenimento:

- a) **l'obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell'utenza, in modo tale che all'interno sia mantenuta di norma la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri e l'obbligo di regolamentare l'accesso all'interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.**  
per i locali fino a 40 mq è consentito l'accesso ad una sola persona;
- b) **ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l'utenza;**
- c) **l'ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l'adozione di entrambe le misure. All'ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;**
- d) **l'obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all'ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di norma di 1,8 metri;**
- e) **l'obbligo di consentire l'ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti;**
- f) **nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, si raccomanda di posizionare presso la zona di prelievo dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per la relativa pulizia;**
- g) **nei mercati all'aperto è fatto obbligo di mantenere di norma la distanza interpersonale di 1,8 metri e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso.**

**I datori di lavoro hanno l'obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l'impegno all'attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori. Il protocollo anti-contagio per le attività attualmente aperte è trasmesso alla Regione Toscana, all'indirizzo e-mail**



		<p><b><u>protocolloantitagio@regione.toscana.it entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza; per le altre attività la trasmissione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.</u></b></p>
Lazio	<p>Ordinanza n. Z00033 18/04/2020</p> <p>Ordinanza n. Z00028 del 15/04/2020</p> <p>Ordinanza n. Z00026 13/04/2020</p>	<p><b>Nuova Ordinanza:</b> Divieto di allontanamento e di accesso dal territorio del <b>Comune di Campagnano di Roma.</b></p> <p><b>Nuova Ordinanza:</b> per le concessioni con finalità turistico ricreative che insistono sul demanio marittimo e sul demanio lacuale e relative aree di pertinenza nonché per le strutture ricettive all'aria aperta le cui attività produttive sono state sospese con i precedenti provvedimenti nazionali e regionali, l'accesso alle strutture e agli spazi aziendali è consentito solo ai soggetti impegnati in comprovate attività di manutenzione e vigilanza nonché in attività di pulizia e sanificazione esclusivamente per le attività indicate.</p> <p><b>1. Proroga al termine del 3 maggio l'efficacia delle seguenti ordinanze:</b></p> <p><b>a. ordinanza n. Z0006 del 10 marzo 2020;</b> <b>b. ordinanza n. Z0008 del 13 marzo 2020;</b> <b>c. ordinanza n. Z0010 del 17 marzo 2020;</b> <b>d. ordinanza n. Z0011 del 18 marzo 2020;</b></p> <p>2. l'apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentati dalla sospensione disposta con DPCM del 10 aprile 2020, compresi gli esercizi interni ai centri commerciali, è vietata nelle giornate di sabato 25 aprile 2020 e venerdì 1 maggio 2020, ad eccezione dei centri agroalimentari all'ingrosso, delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e aree di servizio.</p> <p>3. di differire al 20 aprile 2020 la riapertura delle attività di vendita di libri al dettaglio allo scopo di consentire l'organizzazione da parte degli esercenti di ogni misura atta ad assicurare il distanziamento minimo tra le persone nell'accesso, nel deflusso e durante la presenza nei locali commerciali, il reperimento dei guanti monouso da distribuire all'ingresso nonché di ogni altro prodotto per effettuare l'igienizzazione dei locali;</p> <p>4. di prorogare le disposizioni relative al Mercato ortofrutticolo di Fondi contenute nell'ordinanza n. Z0012 del 19 marzo 2020, come integrata dall'ordinanza n. Z0020 del 27 marzo 2020.</p>
Campania	<p>ORDINANZA n. 35 del 19/04/2020</p>	<p><b>Per il Comune di Paolisi (BN) fino al 21 aprile è:</b></p> <p>a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti; b) divieto di accesso nel</p>

ORDINANZA n. 34 del  
18/04/2020  
ORDINANZA n. 32 del  
12/04/2020  
ORDINANZA n.33  
del 13/04/2020

territorio comunale; c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. **Stessa Ordinanza è Valida anche per il Comune di Saviano (NA) con decorrenza immediata sino al 25 Aprile 2020.**

**E' sospesa l'attività dei cantieri edili su committenza privata**, fatti salvi gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili, l'adeguamento di immobili a destinazione sanitaria finalizzati allo svolgimento di terapie mediche durante il periodo emergenziale, gli interventi di manutenzione finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi essenziali, il ripristino della messa in sicurezza dei cantieri, ove necessario, e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente;

**Per i lavori a committenza pubblica**, fatti salvi l'avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l'edilizia sanitaria nonché degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili, le stazioni appaltanti, sempre limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 22 marzo 2020 e ss.mm.ii.), valutano la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati. Per le lavorazioni indifferibili, è fatto comunque salvo l'obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente;

**E' demandato all'Unità di Crisi regionale il compito di definire sin d'ora, anche in concerto con l'ANCE, le più idonee modalità operative per assicurare, da parte delle singole imprese, in vista della successiva ripresa delle attività, l'acquisizione dei necessari dispositivi di protezione individuale, il controllo dello stato di salute degli addetti e la predisposizione di adeguati protocolli di sicurezza da adottarsi nella varie fasi dell'attività, in conformità ai documenti dell'OMS e dell'Istituto Superiore di Sanità, nonché delle disposizioni ministeriali vigenti per il settore interessato.**

È fatto obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale per il personale a bordo e per i passeggeri.  
È fatto obbligo di frequenti sanificazioni dei mezzi.

		<p>Il commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri è sospeso, ad eccezione di quello già esercitato nelle edicole, negli ipermercati e nei supermercati, nelle tabaccherie, nonché dalla grande distribuzione multimediale e via internet;</p> <p>Il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati è consentito nelle mattinate del martedì e del venerdì con orario 8,00-14,00. Nella settimana del 1 maggio 2020, l'apertura è consentita nelle mattinate del martedì e del giovedì, secondo l'orario sopra indicato.</p> <p><b><u>E' demandato all'Unità di Crisi regionale di individuare idonei protocolli di sicurezza per la verifica delle condizioni di salute degli operatori delle attività che saranno successivamente abilitate all'esercizio e per l'adozione di misure di prevenzione adeguate a tutela dei lavoratori e degli utenti.</u></b></p> <p>Confermate le <b>misure di allontanamento e accesso ai seguenti comuni di Ariano Irpino (AV)</b> dal 14 aprile 2020 e fino al 20 aprile 2020.</p>
<b>Sicilia</b>	<p>Ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 18 aprile 2020</p> <p>Ordinanza contingibile e urgente n. 16 dell'11.04.2020</p> <p>Circolare n. 7 del 14 aprile 2020</p>	<p><b>Nei Comuni di Agira, Villafrati, Salemi e Troina è fatto divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi di trasporto pubblici o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente fino al 3 maggio 2020.</b></p> <p><b>Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.</b></p> <p><b>È consentita l'attività di manutenzione, di montaggio e di allestimento degli stabilimenti balneari, nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza. L'impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento sociale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori.</b></p> <p>Chiarimenti a quesiti formulati in ordine all'ambito di applicazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio regionale.</p>

		<p>Si evidenzia che l'articolo 6 della citata Ordinanza n.16 del Presidente della Regione Siciliana dispone, con riferimento agli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari anche all'aperto che negli stessi gli operatori sono tenuti: "a) all'uso costante di mascherina; b) all'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante".</p> <p>Anche per gli spostamenti per l'acquisto dei beni consentiti vale la regola che gli stessi possano essere effettuati al massimo una sola volta al giorno da un singolo componente del nucleo familiare.</p> <p>Considerata l'attuale fase emergenziale, nel caso di acquisto di capi di abbigliamento per bambini, appare opportuno consigliare l'adozione di accorgimenti utili ad evitare cambi e resi. Resta confermata la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole compresi i servizi di consegna a domicilio, consentiti solo per i farmaci, i prodotti editoriali e i combustibili per uso domestico e per riscaldamento.</p> <p>I Sindaci, sulla base di esigenze riscontrate localmente, possono regolamentare in senso restrittivo l'orario di esercizio delle attività commerciali nelle giornate consentite.</p> <p>Proroga delle misure previste nelle precedenti ordinanze (n°5 del 13 marzo 2020, n°7 del 20 marzo 2020 (con la sola esclusione dell'articolo 3, comma 5, già abrogato), n°10 del 23 marzo 2020 e dell'articolo 3 della Ordinanza contingibile e urgente n°14 del 3 aprile 2020) fino al 3 maggio.</p> <p><b>Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari, anche all'aperto, gli operatori sono tenuti: a) all'uso costante di mascherina; b) all'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante.</b></p> <p><b>Si dispone che in ogni luogo nel quale non sia possibile mantenere la distanza di 1 metro tra persone, è fatto obbligo a ciascuno di coprire naso e bocca con una mascherina o con altro adeguato accessorio.</b></p> <p><b>Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.</b></p>
<b>Sardegna</b>	ORDINANZE N.19 DEL 13 APRILE 2020	L'efficacia delle disposizioni delle ordinanze numero 6 del 13 marzo 2020 (così come prorogata dalle ordinanze n. 12 del 25.03.2020 e n. 14 del 3.04.2020), n. 9 del 14.03.2020 (così

come modificata e prorogata dalle ordinanze n. 13 del 25.03.2020 e 15 del 3.04.2020) e n. 18 del 7.04.2020 è prorogata fino al 3 maggio 2020, salvo ulteriore proroga esplicita. È parimenti prorogata fino alla medesima data, salvo ulteriore proroga esplicita, l'ordinanza n. 17 del 4.04.2020 con le seguenti integrazioni:

all'art. 1, nel primo rigo, dopo le parole "aperti al pubblico" sono aggiunte le parole " , le spiagge". Alla fine dell'articolo è, altresì, aggiunto il seguente periodo: "E' comunque consentita, in armonia con le prescrizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, l'attività motoria strettamente personale nelle immediate vicinanze della propria abitazione con il rispetto delle distanze minime di sicurezza da qualunque altra persona di almeno un metro e, comunque, muniti di adeguata mascherina";

- all'art. 5, nel primo rigo, dopo la parola "parafarmacie" sono inserite le seguenti "nonché i tabacchini e le edicole". Alla fine dell'ultimo rigo è aggiunto il seguente periodo "E' altresì vietata l'apertura nelle giornate festive del 25 aprile e del primo maggio. **L'apertura degli esercizi commerciali, in tutti gli altri giorni, è consentita esclusivamente col rispetto delle misure igienico-sanitarie esplicitamente prescritte dall'allegato 5 al DPCM 10 aprile 2020. E' fatto obbligo a chiunque intenda accedere ad un esercizio commerciale di indossare idonea mascherina e guanti monouso, che devono essere mantenuti per l'intero periodo di permanenza all'interno della struttura".**

Per il personale di equipaggio di navi e aeromobili di linea in arrivo in Sardegna nonché per gli autisti dei servizi navetta addetti ai loro trasferimenti si applicano le seguenti disposizioni speciali: **devono essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale, quali mascherina con filtro non inferiore a FFP2, guanti e occhialini o visiera protettiva. Al termine di ogni servizio, le superfici interne del mezzo di trasporto devono essere disinfettate con ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo una preventiva pulizia con detergente neutro.**

- **[Comunicato Regione Veneto del 17.04.2020](#)**

È in elaborazione il Progetto "FASE 2 - Riapertura delle Attività Produttive" in Veneto, elaborato e definito dalla Regione del Veneto (Direzione Prevenzione e Direzione ICT e Agenda Digitale) e da Azienda Zero.

Il Progetto, particolarmente dettagliato, ha tre obiettivi principali:

1. supportare le aziende nella fase della riapertura delle attività produttive,
2. definire una serie di linee guida di prevenzione per garantire la salute pubblica attraverso il “manuale della riapertura”,
3. acquisire evidenze scientifiche realizzando un Progetto Pilota su una ventina di aziende del territorio (per un numero complessivo di 3 mila lavoratori coinvolti e con il coinvolgimento dei medici del lavoro) per raccogliere precise indicazioni epidemiologiche, organizzative e di processo per aggiornare passo dopo passo il “manuale”.

Il Manuale rappresenta una evoluzione delle indicazioni internazionali e nazionali e le traduce in una semplice linea d’azione per aiutare le aziende a garantire la riapertura in sicurezza.

Per farlo si attiveranno tre fasi:

- *l’individuazione in ogni azienda di un Covid-Manager come figura di riferimento dell’intero processo;*
  - la definizione di un Piano aziendale dei “rischi Covid”;
  - la definizione e applicazione rigorosa di dieci indicazioni operative da attuare in azienda, di seguito riportate:
1. **Igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro**
  2. **Informazione e formazione di tutto il personale**
  3. **Incentivazione di smart working e limitazione delle occasioni di contatto**
  4. **Rilevazione della temperatura corporea di lavoratori, fornitori, visitatori**
  5. **Obbligo di utilizzo di guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie**
  6. **Mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro (criterio di distanza “droplet”) sia nelle postazioni di lavoro che negli ambienti comuni**
  7. **Rigorosa igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie**
  8. **Uso razionale dei test diagnostici.**
  9. **Tutela dei lavoratori più vulnerabili**
  10. **Gestione degli eventuali casi di positività**

La Regione, inoltre, attiverà direttamente alcuni significative azioni di supporto delle aziende, tra le quali:

- Un supporto di informazione e formazione, e tutorial per i datori di lavoro, per i Covid-Manager e per i lavoratori
- Un sistema di verifica accessibile alle singole imprese che mette a disposizione i “livelli di rischio” dei lavoratori, ottenuti dal sistema di biosorveglianza regionale come, ad esempio, lavoratori non reintegrabili per positività o isolamento o lavoratori reintegrabili con associato il profilo di rischio
- Predisposizione di un eventuale sistema di comunicazione diretta, tramite APP, per i lavoratori con finalità informative, di autodiagnosi, e con altre funzionalità che potranno essere attivate sulla base dell’evoluzione dello scenario.

- **[Comunicato Regione Emilia-Romagna del 18.04.2020](#)**

### **La riapertura in sicurezza delle prime filiere internazionali**

La Regione Emilia-Romagna proporrà al Governo **una possibile sperimentazione per la riapertura anticipata di alcune filiere di valenza internazionale**, come quelle **dell'automotive e dell'automazione, in grado di garantire l'applicazione di protocolli avanzati e innovativi grazie all'impegno delle parti sociali e delle imprese**; della **nautica e dell'offshore**, che hanno già definito protocolli avanzati per la sicurezza; **della ceramica, della moda; dell'impiantistica alimentare**, parte integrante della **filiere agroalimentare nazionale ed internazionale**, e della **meccanica agricola**, direttamente collegata alla produzione primaria. Infine, la **filiere dell'edilizia e delle costruzioni**, con particolare riferimento **ai cantieri delle opere pubbliche e di supporto alle filiere manifatturiere già operative**, oltre alle attività ancora in corso **nelle aree del sisma**.

Uno sforzo rilevante dev'essere dedicato alla ricerca di soluzioni di sicurezza adeguate **per i servizi alberghieri e turistico-ricettivi, della ristorazione e dei pubblici esercizi, del wellness, delle strutture sportive, ricreative e culturali**, che **richiedono standard particolari non solo per i lavoratori ma anche per l'utenza**. Per questi ambiti è necessario operare da subito per l'adozione di standard e soluzioni di livello nazionale ed europeo.

**I tavoli principali** avranno il compito di occuparsi delle diverse tematiche, tra le quali:

- ***Diffusione delle linee guida e dei protocolli per la sicurezza dei luoghi di lavoro, garantendo omogeneità di comportamento a livello territoriale.***
- ***Promozione, dove necessario, di accordi tra parti sindacali e datoriali per garantire l'applicazione, in sede aziendale, delle linee guida;***
- ***implementazione di tutte le misure possibili per semplificare l'adozione di misure per la sicurezza, così da garantire tempi rapidi e certi al processo di riapertura.***
- ***ruolo attivo rispetto all'approvvigionamento delle mascherine e dei dispositivi di protezione individuali, oltre al monitoraggio e alla condivisione di accordi innovativi aziendali o di gruppo.***

### **Numeri di Emergenza.**

La protezione civile invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie **e a chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario**.

Le Regioni hanno **attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori** dove si sono verificati i casi di nuovo Coronavirus per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.

**Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.**

Contattare il **112** oppure il **118**, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.

Ecco i numeri verdi istituiti dalle regioni colpite dal nuovo Coronavirus:

- **Basilicata: 800 99 66 88**
- **Calabria: 800 76 76 76**
- **Campania: 800 90 96 99**
- **Emilia-Romagna: 800 033 033**
- **Friuli Venezia Giulia: 800 500 300**
- **Lazio: 800 11 88 00**
- **Liguria: 800 938 883**  
attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 16 e il sabato dalle ore 9 alle 12
- **Lombardia: 800 89 45 45**
- **Marche: 800 93 66 77**
- **Piemonte:**  
800 19 20 20 attivo 24 ore su 24  
800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20
- **Provincia autonoma di Trento: 800 867 388**
- **Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751**
- **Puglia: 800 713 931**
- **Sardegna: 800 311 377 (per info sanitarie) oppure 800 894 530 (protezione civile)**
- **Sicilia: 800 45 87 87**
- **Toscana: 800 55 60 60**
- **Umbria: 800 63 63 63**
- **Val d'Aosta: 800 122 121**
- **Veneto: 800 462 340**

Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus:

- **Nella Regione Abruzzo per l'emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:**
  - **ASL n. 1 L'Aquila: 118**
  - **ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146**
  - **ASL n. 3 Pescara: 118**
  - **ASL n. 4 Teramo: 800 090 147**
- **Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112**
- **Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri: 0874 313000 e 0874 409000.**
- **Nel Comune di Piacenza per informazioni contattare il 0523 317979: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.**
- **A Campobasso parte un nuovo servizio sms e whatsapp per informare la cittadinanza in modo più veloce e capillare. È possibile contattare il numero 3791833096. Il servizio è stato offerto gratuitamente al Comune di Campobasso, per tutta la durata dell'emergenza dalla Planetcall Direct.**



- È attivo il numero verde **800 942 425** per i **pazienti affetti da diabete** che hanno bisogno di informazioni e supporto in questa situazione di isolamento sociale e difficoltà di accesso a visite e prestazioni ambulatoriali. Un’iniziativa dell’Associazione medici diabetologi (Amd) e della Società italiana di diabetologia (Sid) che mettono a disposizione i loro specialisti per rispondere alle domande dei pazienti. “**I colloqui** - scrivono le società scientifiche in una nota - **non sono comunque sostitutivi di una visita medica**. Le **informazioni fornite** nel corso delle telefonate hanno **natura puramente informativa e indicativa e sono di mero supporto** per coloro che sentano il bisogno di condividere le proprie azioni e scelte mediche con un diabetologo”.  
Si può chiamare il numero verde 800 942 425 dal lunedì alla domenica, dalle ore 10 alle 18.
- Oltre all'indagine conoscitiva, una serie di iniziative congiunte vanno ad aggiungersi, in questo momento di emergenza socio-sanitaria da coronavirus (COVID-19), ai servizi già attivi:  
**telefono Verde Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità: 800 89 69 49** (gratuito e attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00)
- **SAIO, servizio di ascolto, informazione e orientamento della Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO: 800 66 25 41** (gratuito e disponibile tutti i giorni come da orari sul sito e inoltre su appuntamento anche in video-consulenza).
- Anche **la Società psicanalitica italiana (Spi)** ha messo a disposizione un **servizio di ascolto e consulenza di psicologia psicanalitica gratuito** per problematiche connesse all'emergenza coronavirus. I Centri psicoanalitici associati alla Spi, presenti su tutto il territorio nazionale (Roma, Milano, Bologna, Genova, Torino, Firenze, Pavia, Padova, Napoli, Palermo) forniranno per il progetto i **nominativi dei professionisti disponibili per l'ascolto tramite telefono o piattaforma di videochiamata, consultabili al seguente link: <https://www.spiweb.it/wp-content/uploads/2020/03/esterni.pdf>**.

Attivo anche il numero di pubblica utilità **1500** del Ministero della Salute.

### **Situazione internazionale**

*(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 20 Aprile, ore 09.00)*

#### **Globale**

- 2.245.872 casi confermati nel mondo dall'inizio dell'epidemia
- 152.707 morti

#### **Cina**

- 84.223 casi confermati clinicamente e in laboratorio
- 4.642 morti

#### **Europa**

*Ultimi dati OMS, inclusa Italia, fonte Dashboard Who European Region, 19 Aprile, ore 10.00)*

- **1.123.285 casi confermati**

- 100.967 morti

### Primi cinque Paesi per trasmissione locale in Europa

- Spagna 191.726 casi (20.043 morti al 19 Aprile)
- Italia 178.972 casi (23.660 morti al 19 aprile)
- Germania 139.897 casi (4294 morti al 19 aprile)
- Regno Unito 114.217 (15.464 morti al 19 aprile)
- Francia 111.821 casi (19.323 morti al 19 aprile)

### America

(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 19 Aprile, ore 10.00)

- Stati Uniti 695.353 casi, 32.427 morti
- Canada 32.400 casi, 1.346 morti
- Messico 6.875 casi, 546 morti

**Nella tabella seguente, si riporta la situazione nelle varie regioni d'Italia, per la giornata del 20 aprile:**

Regione	AGGIORNAMENTO 20/04/2020 ORE 17.00								
	POSITIVI AL nCoV				DIMESSI/ GUARITI	DECEDUTI	CASI TOTALI	INCREMENTO CASI TOTALI (rispetto al giorno precedente)	TAMPONI
	Ricoverati con sintomi	Terapia intensiva	Isolamento domiciliare	Totale attualmente positivi					
Lombardia	10.138	901	23.548	34.587	20.008	12.376	66.971	+ 735	270.486
Emilia Romagna	3.144	283	10.095	13.522	6.266	3.079	22.867	+ 307	129.530
Piemonte	3.299	301	10.957	14.557	4.383	2.409	21.349	+ 292	99.669
Veneto	1.273	180	8.608	10.061	4.954	1.112	16.127	+ 192	260.810
Toscana	850	182	5.536	6.568	1.272	667	8.507	+ 135	105.857
Liguria	878	102	2.516	3.496	2.216	957	6.669	+ 141	33.007
Marche	792	80	2.340	3.212	1.792	822	5.826	+ 57	42.782
Lazio	1.388	185	2.792	4.365	1.101	349	5.815	+ 60	97.823
Campania	586	61	2.372	3.019	746	309	4.074	+ 45	51.090
Trento	272	40	1.617	1.929	1.295	366	3.590	+ 58	26.211
Puglia	584	66	2160	2.810	431	326	3.567	+ 38	44.189
Friuli V.G.	140	22	1.028	1.190	1.346	239	2.775	+ 30	45.161
Sicilia	526	39	1.645	2.210	346	203	2.759	+ 42	51.373
Abruzzo	320	38	1.704	2.062	287	263	2.612	+ 91	27.942
Bolzano	160	19	1.361	1.540	605	249	2.394	+ 14	31.381
Umbria	113	29	282	424	867	58	1.349	+ 1	25.562
Sardegna	115	21	718	854	288	86	1.228	+ 13	15.328
Calabria	140	7	681	828	135	75	1.038	+ 3	24.373
Valle d'Aosta	102	8	438	548	413	127	1.088	0	4.799
Basilicata	59	7	176	242	76	24	342	0	6.868
Molise	27	2	184	213	50	18	281	+ 2	3.783
<b>TOTALE</b>	<b>24.906</b>	<b>2.573</b>	<b>80.758</b>	<b>108.237</b>	<b>48.877</b>	<b>24.114</b>	<b>181.228</b>	<b>+ 2.256</b>	<b>1.398.024</b>

ATTUALMENTE POSITIVI	108.237
TOTALE GUARITI	48.877
TOTALE DECEDUTI	24.114
CASI TOTALI	181.228

- In Europa

**Aggiornamento della situazione per l'UE / SEE e il Regno Unito, al 20 aprile 2020 alle 10:00**

EU/EEA and the UK	Casi	Morti	Casi segnalati per 100.000 abitanti	Casi di decessi per 100.000 abitanti
Spagna	195.944	20453	419,367	43,77,431 mila
Italia	178972	23660	296.1579	39,15,191 mila
Germania	141.672	4404	170.8375	5.310636
Regno Unito	120067	16060	180.5818	24,15,437 mila
Francia	112606	19718	168.1007	29,43,545 mila
Belgio	38496	5683	337.0318	49,75,456 mila
Olanda	32655	3684	189.5129	21,38,005 mila
Portogallo	20206	714	196.5227	6.944335
Irlanda	15251	610	314.2265	12,56,823 mila
Austria	14710	452	166.2704	5.109055
Svezia	14385	1540	141.2624	15,12,298 mila
Polonia	9287	360	24,45,328 mila	0.947904
Romania	8746	434	44,91,131 mila	2,22,862 mila
Danimarca	7384	355	127.3664	6.123386
Norvegia	7068	154	132.9987	2.897822
Repubblica Ceca	6787	188	63,87,347 mila	1.769296
Finlandia	3783	94	68,55,683 mila	1,7035
Lussemburgo	3550	73	584.1429	12,01,195 mila
Grecia	2235	110	20,83,398 mila	1.025386
Ungheria	1984	199	20,30,959 mila	2.037101
Croazia	1871	47	45,75,243 mila	1.149313
Islanda	1771	9	500.8852	2.545436
Estonia	1528	40	115.6801	3.028275
Slovenia	1330	74	64,33,288 mila	3.579424
Lituania	1326	36	47,53,484 mila	1.290539
Slovacchia	1161	12	21,31,444 mila	0.220304
Bulgaria	915	43	13,02,636 mila	0.612168
Cipro	767	17	64,49,362 mila	1.429454
Lettonia	727	5	37,73,601 mila	0.259532
Malta	427	3	88,3089	0.620437
Liechtenstein	82	1	216.3018	2.637826
Totale	947.693	99232		

**Al 20 aprile 2020, 947 693 casi sono stati segnalati nell'UE / SEE e nel Regno Unito:**

Spagna (195 944), Italia (178 972), Germania (141 672), Regno Unito (120 067), Francia (112 606), Belgio (38 496), Paesi Bassi (32 655), Portogallo (20 206), Irlanda (15 251), Austria (14 710), Svezia (14 385), Polonia (9 287), Romania (8 746), Danimarca (7 384), Norvegia (7 068), Repubblica Ceca (6 787), Finlandia (3 783),

Lussemburgo (3 550), Grecia (2 235), Ungheria (1 984), Croazia (1 871), Islanda ( 1 771), Estonia (1 528), Slovenia (1 330), Lituania (1 326), Slovacchia (1 161), Bulgaria (915), Cipro (767), Lettonia (727), Malta (427) e Liechtenstein ( 82).

**Al 20 aprile 2020, 99 232 decessi sono stati segnalati nell'UE / SEE e nel Regno Unito:**

Italia (23 660), Spagna (20 453), Francia (19 718), Regno Unito (16 060), Belgio (5 683 ), Germania (4 404), Paesi Bassi (3 684), Svezia (1 540), Portogallo (714), Irlanda (610), Austria (452), Romania (434), Polonia (360), Danimarca (355), Ungheria (199), Repubblica Ceca (188), Norvegia (154), Grecia (110), Finlandia (94), Slovenia (74), Lussemburgo (73), Croazia (47), Bulgaria (43), Estonia (40), Lituania (36), Cipro (17), Slovacchia (12), Islanda (9), Lettonia (5), Malta (3) e Liechtenstein (1).

- **Report ECDC sull'uso delle mascherine facciali nella comunità**

Sono state fornite dall' ECDC indicazioni sull'idoneità dell'uso delle mascherine facciali di tipo medico (chirurgiche o altro dispositivo medico) e di tipo non medico nelle persone non malate per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus nella comunità da parte di chi è in fase **presintomatica o asintomatica**.

**L'uso di mascherine facciali di tipo medico (chirurgiche o altro dispositivo medico) da parte degli operatori sanitari deve avere la priorità sull'uso delle mascherine nella comunità.**

**L'uso di mascherine facciali in pubblico può servire come mezzo di controllo per ridurre la diffusione dell'infezione nella comunità minimizzando l'escrezione di goccioline respiratorie da individui infetti che non hanno ancora sviluppato sintomi o che rimangono asintomatici.**

L'uso di mascherine facciali nella comunità può essere preso in considerazione specialmente quando si visitano spazi affollati e chiusi, come negozi di alimentari, centri commerciali o quando si utilizzano i mezzi pubblici, ecc.

**L'uso di mascherine facciali nella comunità deve essere considerato solo come una misura complementare e non in sostituzione delle misure preventive consolidate**, come, ad esempio, il distanziamento fisico, l'igiene respiratoria (tra cui tossire o starnutire in un fazzoletto monouso o nella piega del gomito per evitare di trasmettere agli altri le goccioline con le secrezioni respiratorie), l'igiene meticolosa delle mani e l'evitare di toccarsi con le mani il viso, il naso, gli occhi e la bocca.

**Non è noto quanto l'uso delle mascherine facciali nella comunità possa contribuire a una riduzione della trasmissione oltre alle altre contromisure.**

Si può prendere in considerazione l'uso di mascherine facciali non mediche realizzate con vari tessuti, specialmente se - a causa di problemi di fornitura - le mascherine mediche devono essere utilizzate prioritariamente come dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori sanitari. A supporto dell'uso di mascherine non mediche come mezzo di controllo della fonte di infezione esistono evidenze scientifiche indirette e limitate.

L'uso appropriato e corretto delle mascherine facciali è fondamentale affinché la misura sia efficace e può essere migliorato attraverso campagne educative.

**THARSOS S.R.L.**

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

FAX

E-MAIL

WEB

C.so Tassoni, 96/3

10145 Torino – Italia

10502170011

011 75.76.795

011 070.49.59

info@tharsos.it

www.tharsos.it

### 3. IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO

Siamo a disposizione per sviluppare un dispaccio ed in ogni momento si diffondano notizie di rilievo per la gestione della situazione, attraverso il monitoraggio delle seguenti fonti di informazione ufficiale:

- <https://www.who.int/> - Organizzazione mondiale della Sanità;
- <https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china> - Comunità Europea;
- <http://www.salute.gov.it/portale/home.html> – Ministero della Salute, Repubblica Italiana;
- <https://www.cnr.it/it/nota-stampa/n-9259/evoluzione-del-coronavirus-nota-di-aggiornamento-dall-istituto-di-genetica-molecolare-del-cnr>;
- <https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-situazione-piemonte>;
- <http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667> ;
- <https://www.iss.it/>;
- <https://www.who.int/countries/ita/en/>.